

## CONTROLLO DELL'INCENDIO (GSA)

Devono essere installati estintori di capacità minima pari a 13°, carica minima 6 kg o 6 litri ogni 30 m, lungo vie d'esodo in prossimità di uscite e ambiti di rischio specifico.

Estintori per liquidi infiammabili con capacità minima 89B.

In base alla valutazione del rischio incendio possono essere installati estintori per altri fuochi (per esempio F).

Nei luoghi di lavoro al chiuso possono essere installati estintori idrici. Installare estintori idonei all'uso su apparecchiature elettriche in tensione.

In esito alla valutazione del rischio incendi può essere installata una rete idranti UNI 10779 e UNI EN 12845 con parametri minimi di livello di pericolosità pari a 1, protezione interna e alimentazione idrica singola.

## RIVELAZIONE E ALLARME

L'allarme tramite la sorveglianza da parte degli occupanti deve essere regolato da specifiche procedure.

In base ai risultati della valutazione dei rischi può essere prevista l'installazione di un impianto di rilevazione e allarme incendi (IRAI) dotato di funzioni di controllo e segnalazione, alimentazione e allarme. La rivelazione automatica, se prevista, deve essere estesa agli spazi comuni, le vie d'esodo e spazi limitrofi, i beni da proteggere e alle aree a rischio specifico.



## CONTROLLO FUMI E CALORE

Deve essere possibile smaltire fumi e calore per facilitare le operazioni dei soccorritori in caso di incendio, anche tramite infissi, le modalità di apertura devono far parte del piano di emergenza.

## OPERATIVITÀ ANTINCENDIO

I mezzi di soccorso devono poter essere avvicinati a distanza minore di 50 m dagli accessi dell'attività, in alternativa devono essere attuate specifiche misure.

## SICUREZZA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SERVIZIO

Impianti di utilizzazione o produzione dell'energia elettrica, distribuzione di fluidi combustibili, climatizzazione, devono essere realizzati eserciti e mantenuti secondo regola dell'arte, disattivabili o gestibili in caso di incendio.

**INAIL**

DIREZIONE REGIONALE  
UMBRIA



DIREZIONE REGIONALE  
VIGILI DEL FUOCO PER  
L'UMBRIA

# LA SICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO: IL SUPERAMENTO DEL D.M. 10.03.1998



**IL DECRETO 3 SETTEMBRE 2021**  
(ENTRATA IN VIGORE **29 OTTOBRE 2022**  
E VALIDO PER LE ATTIVITÀ A BASSO  
RISCHIO DI INCENDIO)

*Criteria generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 46 c. 3 lett. a) punto 1 del D. Lgs. n. 81/2008*



Landing page dedicata al progetto

<https://sway.office.com/9v4oqZIERIH7vOpT?ref=Link>

## PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO PER LUOGHI DI LAVORO

**Campo di applicazione:** si applica alle attività a basso rischio di incendio che si svolgono nei luoghi di lavoro, ad esclusione dei cantieri temporanei o mobili

**I luoghi a basso rischio d'incendio** sono ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale. Tali luoghi **hanno i seguenti requisiti aggiuntivi:**

1. affollamento complessivo  $\leq 100$  occupanti
2. superficie lorda complessiva  $\leq 1000\text{m}^2$
3. con piani situati a quota compresa tra -5m e 24m
4. ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative
5. ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative
6. ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio

La **VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO** deve essere effettuata e comprendere almeno i seguenti elementi:

- a) individuazione dei pericoli d'incendio
- b) descrizione del contesto e dell'ambiente nei quali i pericoli sono inseriti
- c) determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d'incendio
- d) individuazione dei beni esposti al rischio d'incendio
- e) valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell'incendio sugli occupanti
- f) individuazione delle misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi

**STRATEGIA ANTINCENDIO:** in base ai risultati della valutazione del rischio vengono applicate le seguenti misure:

### Compartimentazione

Verso altre attività o all'interno del luogo di lavoro tramite compartimento antincendio o spazio scoperto.

### Esodo

- a) Tutte le superfici di calpestio delle vie d'esodo non devono essere sdruciolevoli, né presentare avvallamenti o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento e il transito degli occupanti
- b) il fumo e il calore prodotti dall'incendio, smaltiti o evacuati dall'attività, non devono interferire con le vie d'esodo
- c) le porte installate lungo le vie d'esodo devono essere facilmente identificabili ed apribili da parte di tutti gli occupanti.
- d) il sistema d'esodo deve essere facilmente riconosciuto e utilizzato dagli occupanti grazie ad apposita segnaletica di sicurezza
- e) lungo le vie d'esodo deve essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza, qualora l'illuminazione naturale possa risultare anche occasionalmente insufficiente.



**Progettazione del sistema d'esodo** (densità di affollamento pari a 0,7 persone/m<sup>2</sup> o inferiore solo se verificabile in ogni condizione di esercizio):

- a) devono essere previste almeno due vie d'esodo indipendenti
- b) è ammesso un corridoio cieco di lunghezza inferiore a 30 m. Tale lunghezza può raggiungere 45 m se è installato un IRAI dotato delle funzioni minime A,B,C,D,L,C oppure l'altezza media dei locali serviti dal corridoio cieco è maggiore di 5 m
- c) almeno una delle due vie d'esodo indipendenti deve avere una lunghezza inferiore a 60 m
- d) l'altezza minima delle vie d'esodo è 2 m. Sono ammesse altezze minori in presenza di personale formato specificatamente o con un numero limitato di occupanti o con una specifica valutazione del rischio
- e) la larghezza minima della via di esodo deve essere 800 mm, limite che si riduce a 700 mm in caso di affollamento minore di 10 occupanti o 600 mm in caso di personale specificatamente formato
- f) nel caso di occupanti non autosufficienti l'esodo orizzontale deve condurre a luogo sicuro o spazio calmo.

## GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDI (GSA)

- a) Adozione e verifica di misure antincendio
- b) verifica dell'osservanza di divieti e limitazioni.
- c) mantenimento in efficienza dei sistemi di sicurezza antincendio
- d) attuazione delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza
- e) apposizione di segnaletica di sicurezza
- f) gestione di manutenzione e rischi interferenti.